



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA/AUT N° 38

Carate Brianza 15/05/2020

ORDINANZA

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' MATTINA LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE

IL SINDACO

Visti.

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- L'Ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 Modifiche e integrazioni dell'Ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid 19";
- L'Ordinanza Sindacale n. 17 del 13.03.2020 "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità (gestione emergenza da COVID-19), ordinanza con contingibile ed urgente di chiusura al pubblico del mercato settimanale del lunedì mattina;
- L'Ordinanza Sindacale n. 32 del 29.04.2020 "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità (gestione emergenza da COVID-19), ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione del mercato settimanale del lunedì mattina sino al 17.05.2020;

Considerato che nel sopracitato DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 1, lettera z "sono chiuse le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

Vista inoltre l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 valida sino al 17.05.2020 che prevede che le Amministrazioni Comunali **possono individuare** uno o più mercati scoperti sul proprio

territorio in cui attuare la riapertura dell'attività limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purchè siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza contenute nell'Ordinanza a cura dei comuni competenti per territorio;

Ritenuto opportuno consentire la riapertura del mercato settimanale del lunedì che si svolge nel Comune di Carate Brianza;

Ritenuto inoltre necessario in attuazione delle disposizioni normative sovra ordinarie e al fine di garantirne il rispetto, stabilire alcune misure specifiche;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D.L. n.14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

ORDINA

1. La riapertura del mercato settimanale del lunedì mattina, LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE dal 18.05.2020.

2. Di individuare l'area dove si svolgerà il mercato quella sita in via san Bernardo e piazza Caduti per la Libertà così come individuata nell'allegata planimetria;

3. Di individuare un unico varco di accesso all'area da via Don Minzoni e un unico varco di uscita verso la via Caprotti;

4. Di stabilire l'apertura alle seguenti condizioni :

- a) L'attività del mercato è limitata alla vendita dei soli generi alimentari da parte dei soggetti già titolari delle rispettive concessioni mercatali con esclusione dei cd. "spuntisti";
- b) La concreta assegnazione dei posteggi, in numero di 23 verrà definita dal COVID Manager secondo quanto indicato nell'allegata planimetria. In considerazione della riduzione dell'area del mercato rispetto a quella abituale, l'attribuzione dei posteggi potrà non tener conto della titolarità del posteggio in precedenza assegnato;
- c) I venditori potranno accedere all'area del mercato esclusivamente dalle ore 7:00 del giorno di svolgimento rispettando le disposizioni per l'accesso impartite dal COVID Manager, non sarà in alcun modo consentito l'accesso in orario differente. Sarà consentita l'uscita dall'area del mercato in modo ordinato solo dopo le ore 13:00 ed entro le ore 13:30;
- d) Le operazioni di vendita potranno di norma avvenire dalle ore 8:00 alle ore 13:00 salvo diverse indicazioni del COVID Manager;
- e) La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di mercato è definita in misura pari al doppio dei posteggi effettivamente occupati, e cioè in un massimo 46 persone, ad eccezione dei venditori, della Polizia Locale, dei volontari di Protezione Civile addetti al controllo del mercato e di ogni altro soggetto deputato al controllo;
- f) Il perimetro esterno dell'area dovrà essere delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dell'area stessa;
- g) Dovrà essere posizionata apposita segnaletica sia all'esterno per consentire alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso all'area, sia all'interno di tale area al fine di indicare l'unico varco d'uscita;
- h) L'accesso all'area del mercato è consentito, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, ad un solo componente per nucleo familiare dotato di mascherina a copertura di naso e bocca, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; la permanenza nell'area di mercato è consentita per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di acquisto;
- i) Il controllo degli accessi verrà effettuato dalla Polizia Locale con il supporto di volontari della Protezione Civile anche per la rilevazione, mediante apposite strumentazioni, della temperatura

corporea degli operatori commerciali e degli avventori prima del loro accesso all'area del mercato. Chiunque abbia una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C verrà inibito all'accesso all'area mercatale e invitato a tornare presso la propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali ed a contattare il proprio medico curante;

- j) E' fatto obbligo agli operatori del mercato di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni disinfettanti idroalcoliche e guanti "usa e getta", che dovranno essere dagli stessi obbligatoriamente usati, mettendo anche a disposizione idonei contenitori per la raccolta dei guanti usati;
- k) E' obbligatorio, sia all'interno dell'area del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento;
- l) E' obbligatorio l'utilizzo da parte degli operatori commerciali del mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- m) Le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato dovranno rispettare la distanza minima di metri 2,5;
- n) E' vietata la presenza di più di due operatori per ogni posteggio.

5. Di garantire l'apertura dei servizi igienici pubblici tramite personale incaricato presente durante l'apertura del mercato, con il compito di mantenere igienizzati i locali dopo ogni utilizzo.

INDIVIDUA

Il COVID MANAGER nell'Agente di Polizia Locale che sarà responsabile del mercato.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

AVVERTE

- che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

■

**IL SINDACO
VEGGIAN LUCA / INFOCERT SPA**